



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. ... , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. ... di registro generale dell'anno 2017, avente ad oggetto:
contratti bancari(deposito bancario, etc);

promosso da
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (c.f. ... ),
rappresentata e difesa dall'avv. ARGENTO EMANUELE (c.f. ... ),
elettivamente domiciliato in C/O AVV. ... , giusta procura del 15.3.17 in atti;
attore

contro
S.P.A. (c.f. ... ), rappresentato e difeso dall'avv. ... , N. ... ,
(c.f. ... ), domiciliato in VIA ... , N. ... ,
con procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
convenuto

- ooOoo -

Conclusioni per - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA:
«disattesa ogni diversa contraria istanza, Voglia il Giudice adito accogliere integralmente le richieste istruttorie e di merito tutte avanzate dalla parte attrice nelle conclusioni contenute nell'atto di citazione, nelle memorie successive e nei verbali di udienza, con condanna della Banca convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore parte attrice, in persona del legale rappresentante p.t., di tutte le somme indicate in atti da questa difesa e/o con conferma del saldo indicato dalla C.T.U. contabile integrativa redatta dalla Dott.ssa ... con un saldo a credito dell'attrice di Euro 94.577,40 ovvero nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali, la rivalutazione monetaria e la liquidazione del danno da inadempimento contrattuale da liquidarsi come richiesto in atti e/o in via equitativa in favore della parte attrice e/o per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in quanto è risultata evidente la mala fede della banca. Con vittoria integrale di spese (anche di C.T.U. e C.T.P.) e competenze professionali di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che si dichiara antistatario».

Conclusioni per S.P.A.:
«Voglia il Tribunale di Forlì, Giudice adito, funzionalmente competente, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa: preso ulteriormente atto che S.p.A. ha dichiarato e ribadito espressamente fin dalla propria costituzione in giudizio che non intende accettare contraddittorio su eventuali contestazioni, eccezioni e domande ad esse sottese nuove e/o diverse e/o ulteriori rispetto a quelle esplicitate in citazione, siccome del tutto irrituali, tardive ed inammissibili. In via preliminare di rito e salvo gravame:





In ogni caso, è intervenuta la Suprema Corte statuendo nel senso che: *“In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”* (v. Cass., ord. n. 21646 del 5.09.2018).

2.6 Dunque, pur in pendenza del rapporto ed in carenza di rimesse solutorie, il correntista è titolare di un interesse concreto ed attuale all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole contrattuali ed al ricalcolo del saldo parziale del conto eventualmente ancora aperto.

Nel caso in commento, tale aspetto è comunque superato poiché - come anticipato - il rapporto è cessato.

3. Proseguendo, va condiviso l'assunto della difesa dell'istituto di credito, laddove contesta l'eccezione formulata dall'attore volta a far dichiarare la nullità dei contratti per carenza di firma.

3.1 Difatti, sia il contratto di c/c n. 580094, sia i contratti di apertura di credito n. 1294667 e n. 1938744, riportano la sottoscrizione del legale rappresentante della società

3.2 Il rapporto non è neppure inficiato dal fatto che il funzionario della banca non abbia apposto la propria firma sui contratti in esame.

In realtà, il contratto c.d. «monofirma» è da ritenersi valido.

Tralasciando la giurisprudenza che si era sviluppata attorno al tema precedentemente, è sufficiente riportare l'approdo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: *“In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuto”* (cfr. Cass., S.U. n. 898 del 16.01.2018).

Tale principio, ancorché espresso in materia di intermediazione finanziaria, è notoriamente applicabile anche ai contratti bancari.

4. Superate le prime doglianze, è possibile - ora - passare in rassegna i risultati cui è pervenuto il consulente dell'Ufficio, dott.ssa \_\_\_\_\_, dopo il provvedimento di rinnovazione della consulenza datato 12.11.2020.

4.1 È bene evidenziare che sono stati prodotti gli estratti del conto, comprensivi degli elementi per il riepilogo competenze, dal 30.09.1993 (data di apertura del conto) al 31.12.1994 e dal 01.07.1995 al 30.04.2015 (data ultimo estratto conto disponibile); conseguentemente, non c'è continuità per un periodo intermedio, ossia per il 1° ed il 2° trimestre 1995.

**A. COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO**

4.2 Ciò premesso, il cliente si è lamentato dell'applicazione di commissioni non previamente concordate.

Ebbene, è ovvio che le commissioni di massimo scoperto (c.m.s.) costituiscono oneri passivi per il cliente.

4.3 Nel periodo antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 185/08, conv. in l. n. 2/09, che costituisce la prima specifica disciplina delle commissioni bancarie, dall'analisi della prassi dei rapporti tra correntisti ed istituti di credito, è dato rinvenire contratti nei quali veniva pattuito un esborso a carico del cliente, a fronte della messa a disposizione di fondi da parte dell'istituto.

La predetta commissione era volta a remunerare la banca, nel caso di operazioni di finanziamento.

4.4 Dunque, si applicava sia ai conti correnti affidati, ove cioè accedeva un'apertura di credito, sia a volte in caso di "affidamento occasionale", cioè quando il correntista, pur in assenza di fido, impegnava somme non giacenti sul proprio conto corrente e senza che la banca gli chiedesse di rientrare.

4.5 Nella prassi, si assisteva all'emersione di due differenti tipologie: una commissione che operava quale corrispettivo pagato dal cliente per gli utilizzi dell'affidamento (c.m.s.), ed altra commissione che costituiva una remunerazione per solo impegno dell'intermediario di fornire all'interessato disponibilità liquide, a prescindere dal loro impiego (c.m.u., ossia commissione di mancato utilizzo).

4.6 Ciò nonostante, le relative clausole negoziali che prevedevano tali commissioni spesso non disciplinavano le modalità di funzionamento.

Ciò è accaduto nel caso di specie.

4.7 Il c.t.u. ha, difatti, confermato che sia carente una previsione pattizia in grado di determinare la base di calcolo e la periodicità di queste commissioni (v. pag. 18, c.t.u.).

In particolare, il c.t.u. ha verificato che sono state addebitate le commissioni per affidamento (dal 3° trimestre 1993 e per i successivi sino al 2° trimestre 2009) e le commissioni disponibilità fondi (addebitate per il periodo 3° trim. 2009 - 4° trim. 2010).

Si è, pertanto, proceduto con il relativo azzeramento.

4.8 Diversamente, le commissioni disponibilità fondi (CDF) rilevate in conto corrente, a partire dal 1° trimestre 2011 sono state mantenute, poiché correttamente pattuite sulla base del documento di sintesi n. 1 del 8.10.2010 sottoscritto dal cliente.

Allo stesso modo, risultano correttamente pattuite le commissioni di istruttoria veloce (CIV), introdotte dal 4° trimestre 2012, sulla base del documento di sintesi n. 1 del 22.10.2012, anch'esso sottoscritto dal cliente.

**B. TASSO DI INTERESSE PASSIVO, ANATOCISMO E USURA**

4.9 Il c.t.u. ha, poi, riscontrato l'omessa pattuizione del tasso di interesse passivo al momento della stipula del contratto di c/c.

L'art. 117, commi 4° e 6°, t.u.b., prevede che: «4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

4.10 Al caso in esame, si applica la disciplina vigente dopo il 9.7.92, tenuto conto della data di sottoscrizione del contratto (20.7.93), quindi, il criterio sostitutivo del tasso di interesse previsto dall'art. 117, co. 7°: «In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione».

4.11 Pertanto, il consulente ha sostituito il tasso convenzionale con quello ex art. 117, cit., a partire dal 20.7.1993 fino al 31.3.1995, allorché le parti hanno sottoscritto un nuovo accordo.

In carenza del 1° e del 2° trimestre 1995, si è proceduto a diminuire il saldo del periodo documentato (3° trimestre 1995) per effetto del “saldo ricalcolato”, così pervenendo ad eliminare gli oneri illegittimi.

4.12 La doglianza relativa alla capitalizzazione illegittima degli interessi resta assorbita, per effetto dell'applicazione dell'interesse sostitutivo ex art. 117, t.u.b., di cui al paragrafo precedente.

Ad ogni modo, il c.t.u. ha tenuto conto dei criteri indicati in sede di rinnovazione della c.t.u. (pag. 20, id.).

Ugualmente per il superamento del tasso soglia in relazione all'apertura di credito di conto corrente (pag. 23, id.).

### C. PRESCRIZIONE E RIMESSE SOLUTORIE

4.13 A questo punto, nello scrutinare la domanda di ripetizione del cliente e l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, si rende necessaria una premessa circa le modalità di ricerca delle citate rimesse solutorie in un rapporto bancario di conto corrente.

4.14 Il problema che si pone è quello riguardante quale saldo contabile (saldo banca o saldo rettificato) si debba tenere in considerazione per la ricerca e l'individuazione delle rimesse solutorie.

4.15 La Corte di Cassazione, con sent. 2.12.2010, n. 24418, pur non affrontando tale problematica, ha chiarito i criteri distintivi tra le rimesse solutorie e quelle ripristinatorie, al fine di capire quali potranno essere considerate alla stregua di pagamenti (tali da poter formare oggetto di ripetizione ove siano indebiti).

In pratica, il discrimine è la presenza o meno di capitale liquido ed esigibile.

4.16 Se la banca acconsente ad un temporaneo sconfinamento della somma di denaro messa a disposizione (capitale erogato “oltre fido”), il credito che ne deriva risulta liquido ed esigibile nell'immediato, in quanto, in tal modo, esula dalla funzione propria del contratto di apertura di credito. Solo in questa ipotesi, i versamenti effettuati dal correntista che coprono il capitale concesso “extra fido” (e le pertinenze ad esso riferite) possono essere considerati come rimesse solutorie e, quindi, pagamenti di un credito liquido ed esigibile.







4.27 La stessa Corte supera il dubbio di elusione dell'art. 1422, c.c., distinguendo l'azione di prescrizione da quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca.

Infatti, sostiene la Cassazione: *“l'individuazione delle rimesse solutorie non ha nessun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista: ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima a quella di individuazione dei versamenti solutori”*. Così facendo, infatti, si viene: *“solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrapporre una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse “realmente” solutorie individuate in base al saldo ricalcolato”*.

5. Svolte queste premesse, si può - ora - dare conto degli esiti peritali.

5.1 Una volta effettuato il suddetto ricalcolo, il c.t.u. ha accertato che la banca ha addebitato interessi passivi per € 142.586,90, c.m.s. per € 19.333,00, spese ed altre commissioni per € 12.240,17 (pag. 25, id.).

Il totale delle competenze passive ammonta ad € 174.160,08, mentre risultano accreditati € 1,84 di interessi attivi.

5.2 In considerazione del fatto che la citazione è stata notificata il 15 marzo 2017, risalendo a ritroso di un decennio, risulta che la prescrizione opera per i movimenti anteriori al 15 marzo 2007.

5.3 Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dalla banca, il Tribunale si uniforma a Cass., Sez. Unite, sentenza n. 15895 del 13.06.2019, seguita da Cass., n. 14958/20, secondo cui: *“In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”*.

Dunque, non vanno condivise le argomentazioni dell'attore volte a gravare l'istituto dell'indicazione specifica delle rimesse cadute in prescrizione.

5.4 Sulla base di tale impostazione, le rimesse solutorie avvenute oltre il decennio ammontano complessivamente ad € 104.838,89, con la conseguenza che residua in capo al cliente un credito tuttora esigibile, pari ad € 38.223,36.

6. A fronte dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e della determinazione di un credito in capo al correntista, sussistono validi motivi per ritenere sussistente una parziale reciproca soccombenza.

6.1 Tale esito giustifica la compensazione delle spese di lite per metà, con onere a carico della banca convenuta di rifondere la residua parte che viene determinata in dispositivo, secondo il valore indicato in citazione, ai medi tariffari e per tutte le fasi giudiziali; gli esborsi necessari per l'espletamento della c.t.u. vanno posti in parti uguali tra le parti.

p.q.m.

